



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 21 gennaio 2013

Il Sole 24 Ore

Dichiarazione Imu con 2mila moduli diversi 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	3
Se la delibera arriva dopo il termine 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	5
Ogni anno un maxi-deficit da fallimento 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	6
Regioni, debiti per 130 miliardi 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	7
I buchi negli incassi spingono le imposte 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	8
NORME E TRIBUTI: L'imposta sugli immobili fa il tagliando 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	9
NORME E TRIBUTI: DELIBERE IN RITARDO O INVALIDE: DUE VIE PER DIFENDERSI 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	11
NORME E TRIBUTI: Sanzioni ridotte a chi «anticipa» il Comune 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	12
NORME E TRIBUTI: Un modello per sconti e riduzioni 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	14
NORME E TRIBUTI: Quota statale e comunale: istanza di rimborso unica 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	18
PEGGIORA LO STOCK DEI CREDITI CON LA PA 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	20
NORME E TRIBUTI: L'assoluzione non salva il posto 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	22
NORME E TRIBUTI: Ai commissari incarichi onerosi 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	23
NORME E TRIBUTI: Giudici incerti sulla fallibilità delle partecipate 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	24
NORME E TRIBUTI: LE SCADENZE 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	25
NORME E TRIBUTI: Servizi sociali ed educativi fuori dal patto di stabilità 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	26
NORME E TRIBUTI: LENOMINE QUALIFICANO LA «NATURA» DELLA SOCIETA' 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	27
NORME E TRIBUTI: LE MASSIME 21/01/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	28

Dichiarazione Imu con 2mila moduli diversi

Un Comune su quattro ha adottato altri formati di denuncia rispetto allo standard nazionale


Cristiano Dell'Oste

■ I proprietari di case hanno aspettato per quasi un anno il modello della dichiarazione Imu, ma in circa 2mila Comuni non potranno usarlo. Di fatto, un municipio su quattro ha introdotto un formato di comunicazione "locale", diverso da quello messo a punto dal dipartimento delle Finanze.

Niente di illegale, ma una bella complicazione in vista della scadenza del 4 febbraio. Soprattutto per i professionisti che si occupano di Imu, e che sono costretti a verificare delibere e regolamenti comunali alla ricerca di eventuali «adempimenti formali non onerosi», come li chiamano le Finanze. A volte basta un'autocertificazione. Altre volte serve la copia di un contratto. Altre volte ancora bisogna rispettare una data anteriore al 4 febbraio, con il risultato che chi non si è mosso per tempo rischia di essere tagliato fuori.

Il conteggio dei 2mila Comu-

ni è stato effettuato dal Caf Acli, che ha mappato per i propri uffici tutte le decisioni locali. «La grande maggioranza delle delibere che comportano obblighi di comunicazione varie per aliquote o detrazioni agevolate si trova nel Nord. Nel Centro-Sud, invece, è più frequente imbatte-



La scadenza
È la data entro cui va inviata la dichiarazione Imu

si in delibere locali che hanno previsto la stessa aliquota per tutti gli immobili diversi dalla prima casa», spiega Paolo Conti, direttore del Caf Acli.

Il principio di fondo è che la dichiarazione Imu va presentata quando il Comune ha previsto un'agevolazione extra ri-

spetto alla normativa nazionale o quando, comunque, non è in grado di conoscere la situazione del contribuente per altra via, ad esempio tramite il catasto. Il caso classico è quello delle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti. Dato che il contratto di comodato può anche essere verbale, quando il consiglio comunale ha deciso un'aliquota ridotta bisogna in qualche modo mettere a conoscenza della situazione l'ufficio tributi. Il punto è "come" farlo.

Vediamo tre esempi selezionati tra i Comuni della provincia di Bologna. A Granarolo dell'Emilia l'aliquota dello 0,76% è riservata ai parenti di primogrado e il comodato va registrato alle Entrate, ma per l'autocertificazione c'è tempo fino al 30 giugno 2013. A Marzabotto, invece, la scadenza è il 31 gennaio e non viene chiesta la registrazione. Mentre a Monteveglio l'aliquota è più bassa (0,6%), possono beneficiarne anche i paren-

ti di secondo grado e basta una comunicazione, ma il termine – ormai scaduto – era quello per il pagamento dell'imposta, cioè il 17 dicembre.

Un bel rebus, che si intreccia con la complicazione di dover fare tutto (o quasi) su modelli cartacei o con la posta elettronica certificata. D'altra parte, tra incertezza normativa, ristrettezze di bilancio e tempi ridotti al minimo, sono pochi gli enti locali che hanno investito per "costruire" software o piattaforme internet.

In qualche caso le richieste dei Comuni contraddicono anche le indicazioni ministeriali, ad esempio per le pertinenze dell'abitazione principale, che pagano l'Imu con l'aliquota ridotta e incassano la detrazione di 200 euro. Secondo le istruzioni ufficiali, per i box auto, le cantine e i magazzini «non sussiste obbligo dichiarativo», ma in diversi piccoli centri si chiede ai contribuenti di segnalarli: tra i tanti, Bassano e Vezza d'Oglio

nel Bresciano.

Ripercorrere gli obblighi dichiarativi previsti a livello locale significa anche esplorare le agevolazioni introdotte dai Comuni qua e là per l'Italia: oltre alle abitazioni prestate ai parenti, il grosso delle comunicazioni va inviato in caso di alloggi affittati a canone concordato o di famiglie in cui sono presenti soggetti deboli, così come definiti di volta in volta dalle delibere: disabili, anziani, disoccupati e così via.

La verifica sulla dichiarazione diventa così l'occasione per un controllo sulla correttezza del saldo, soprattutto per i professionisti che hanno curato le pratiche di centinaia di contribuenti. Dopotutto, se ci si accorge di aver sbagliato si è ancora in tempo a fare il ravvedimento, pagando solo il 3,75% di sanzioni.

twitter@c_delloste

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Guida pratica «La tua Imu»

In Norme e tributi

Pagina 4



I dieci errori più frequenti

Dal versamento in ritardo all'errore nel calcolo del valore delle aree fabbricabili, il grafico in basso riassume i dieci errori più frequenti compiuti dai contribuenti con il pagamento del saldo dell'Imu. La casistica è il risultato di un sondaggio compiuto da Agefis, associazione dei geometri fiscalisti, tra 50 dei propri iscritti. Gli errori sono sanabili con il ravvedimento operoso, pratica che al 10 gennaio riguardava circa il 4% dei contribuenti assistiti da Agefis. Peraltro, oltre agli errori, la causa più comune di ravvedimento è il mancato pagamento "volontario" dovuto a problemi di liquidità

**Versamento in ritardo**

Svista o mancanza di liquidità
Il caso più frequente di errore è il versamento in ritardo, per dimenticanza o mancanza di liquidità. In entrambi i casi, il rimedio è il ravvedimento operoso. Chi scegliesse di mettersi in regola oggi, pagherebbe il 3,75% di sanzioni e gli interessi legali al 2,5% commisurati ai giorni di ritardo

**L'unico versamento a giugno**

La routine dell'Ici: pagare tutto con l'acconto
Alcuni contribuenti hanno fatto da soli i conti, pagando tutta l'Imu 2012 a giugno, in unica soluzione, come erano abituati a fare con l'Ici. Con i rincari delle aliquote decisi dai Comuni, questa vecchia prassi si è tradotta in minori versamenti di cui molti proprietari si sono accorti solo dopo il saldo



Terreni, locali di servizio e pertinenze a rischio
«Dimenticare» un'abitazione è difficile, ma le possibilità di errore aumentano se si tratta di piccoli terreni agricoli, aree pertinenziali, locali di servizio, magazzini, pertinenze o parti comuni in condominio. Anche in questo caso, il rimedio è il ravvedimento operoso

**Il conti giusti dopo il cantiere**

I fabbricati sottoposti a lavori di recupero più o meno pesanti possono generare diversi errori: ad esempio, un intervento manutentivo non basta a far scattare lo sconto del 50% per gli inagibili, mentre – al contrario – se l'edificio viene ricostruito, restaurato o ristrutturato si paga sul valore dell'area edificabile



Tra moltiplicatori e aliquote
Gli errori di calcolo sono più diffusi tra chi ha scelto il "fai-da-te". Anche chi ha utilizzato software o calcolatori online, però, può aver sbagliato a inserire la rendita o l'aliquota comunale, dato che non tutte le software house hanno fatto in tempo a "caricare" nel sistema le aliquote locali

**La correzione del Territorio**

Un'altra situazione che può dare luogo al ravvedimento operoso – se il contribuente non è attento – è l'aggiornamento delle rendite catastali automatiche. Caso tipico: la rendita era stata calcolata dalla procedura Docfa in fase di accatastamento e poi il Territorio ha notificato una variazione di rendita



Dal valore presunto a quello definitivo
L'accatastamento di un fabbricato con rendita definitiva è un'altra delle situazioni che può determinare la necessità di correggere l'importo versato, se i pagamenti sono stati eseguiti sulla base della rendita presunta. Questo può accadere, ad esempio, per i cosiddetti "fabbricati fantasma"

**Attenzione alla delibera comunale**

Individuare l'aliquota corretta da applicare al proprio caso non è sempre facile, soprattutto dove il Comune ha previsto agevolazioni. Ad esempio, spesso la definizione di «immobili d'impresa» o di «case date in prestito ai parenti» cambia da una città all'altra



Al massimo tre unità (e non più di una per tipo)
Con l'Imu possono essere considerate pertinenze solo un box auto (C/6), un magazzino o cantina (C/2) o una tettoia (C/7), e vanno contati anche quelli accatastati con l'abitazione. La stretta rispetto all'Ici ha indotto in errore più di un proprietario, che ha applicato gli sconti su unità che non ne avevano diritto



Utilizzo del valore imponibile sbagliato
L'errore di valutazione sull'imponibile delle aree edificabili è un altro dei punti più delicati, soprattutto quando si tratta di individuare il valore di mercato al 1° gennaio dell'anno d'imposta o di verificare se e quali indici sono stati stabiliti a livello comunale

Fonte: Agefis

Casi limite. Decisioni fino a novembre e dicembre

Se la delibera arriva dopo il termine

di **Clara Attene**

Ricordate la corsa dei Comuni per approvare le aliquote dell'Imu entro il 31 ottobre 2012? Non tutti sono arrivati in tempo. È la situazione, per esempio, di Sabaudia, in provincia di Latina. Qui, a seguito del commissariamento, la delibera ha visto la luce solo il 13 dicembre 2012, quattro giorni prima della scadenza per il versamento del saldo. Oltretutto, fissando l'aliquota ordinaria al livello massimo dell'1,06%, lasciando invariata allo 0,4% quella sulla prima casa, e prevedendo due misure di favore per l'agricoltura: l'aliquota allo 0,76% sui terreni e quella allo 0,1% sui fabbricati rurali strumentali.

Tutto bene? Non proprio, perché la legge prevede che in caso di ritardo valgano le aliquote nazionali (0,4% sull'abitazione principale, 0,76% sugli altri immobili e

0,2% sui rurali strumentali).

Eppure, anche se le regole sono chiare, il contribuente rischia di finire tra l'incudine e il martello: se, ignorando la delibera, ha pagato facendo riferimento alle aliquote nazionali, rischia di ricevere un accertamento dal Comune; se ha pagato secondo le indicazioni dell'amministrazione locale, lo aspetta probabilmente una lunga attesa per ottenere il rimborso. A patto di accorgersi del problema.

A Barletta è accaduto: il Comune, commissariato all'inizio di novembre dello scorso anno, ha emanato la delibera il 7 novembre, per poi revocarla a seguito dei rilievi del ministero dell'Economia. Oggi sul sito della cittadina pugliese campeggia un link dal quale è possibile scaricare il modulo per fare la richiesta di rimborso di quanto versato in più in occasione del saldo. «Quando la delibera è stata ritirata era ormai fine

novembre – spiegano dall'ufficio Tributi – e parecchi cittadini avevano già versato il saldo in anticipo rispetto alla scadenza ultima del 17 dicembre. Adesso stiamo facendo i conti con le richieste di rimborso». Così a oggi si contano una novantina di istanze per un ammontare pari a un milione euro. «È nostra intenzione – aggiungono i funzionari – chiedere alla futura amministrazione di prevedere un meccanismo di compensazione sui versamenti del 2013, per ottimizzare il lavoro necessario a rimettere in equilibrio la situazione. Vedremo...».

In altri Comuni, invece, la questione sembra per ora essere passata sotto silenzio. A Comiso, provincia di Ragusa, la delibera 86 porta la data del 14 novembre 2012. L'ente, in dissesto, ha scelto le aliquote più alte: 1,06% ordinaria, 0,6% per l'abitazione principale, 0,2% per i fabbricati rurali. Agli uffici di Ragusa di Confedilizia non risultano segnalazioni, ma è pur vero che le istanze di rimborso saranno valide se presentate entro i prossimi cinque anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazione Imu con 2 mila moduli diversi

L'arbitrio è il problema. I cittadini si lamentano per la confusione e i costi

Il Comune di Comiso, in provincia di Ragusa, ha emesso una delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu il 14 novembre 2012. L'ente, in dissesto, ha scelto le aliquote più alte: 1,06% ordinaria, 0,6% per l'abitazione principale, 0,2% per i fabbricati rurali. Agli uffici di Ragusa di Confedilizia non risultano segnalazioni, ma è pur vero che le istanze di rimborso saranno valide se presentate entro i prossimi cinque anni.

Disavanzo. Negativo anche il patrimonio

Ogni anno un maxi-deficit da fallimento

Luciano Cimolini
Stefano Pozzoli

Il disavanzo finanziario delle regioni? A una prima, grossolana, stima, risulta essere di circa 20 miliardi di euro. In attivo per quasi 7 miliardi, tra le Regioni maggiori, c'è la Sicilia: ma in questo caso non si dispone del dato delle economie vincolate (che dovrebbe ridurre la cifra) e va ricordato che recentemente l'isola ha manifestato problemi di liquidità tali da richiedere l'intervento del Governo.

Questo dato, peraltro, incorpora i disavanzi pregressi dei sistemi sanitari regionali, ma non tiene conto di quelli (imponenti) non ancora finanziati delle Regioni sottoposte ai piani di rientro.

Non tutti i disavanzi sono uguali, però. Il disavanzo toscano (e non solo quello), si spiega in buona parte per il fatto che la Regione ha preferito (e la normativa lo consente) finanziare investimenti con disponibilità di cassa, contraendo il relativo debito soltanto all'occorrenza. Un disavanzo, in un certo senso, «virtuoso».

Da ciò consegue un aspetto critico: la (non) leggibilità dei bilanci. È possibile avere bilanci non confrontabili, nei quali perfino il risultato d'esercizio non si presta a una lettura univoca e necessari di molteplici riclassificazioni?

Un dato allarmante, oltre a quello del debito (che complessivamente ammonta a oltre 130 miliardi di euro fra mutui, obbligazioni e residui passivi) è quello del deficit patrimoniale: complessivamente le nostre Regioni hanno più passività che attività, con un saldo negativo di circa 9 miliardi. Un'azienda "normale" sarebbe da tempo fallita. Vero è che i dati vanno letti con prudenza, viste le problematiche attinenti alla valorizzazione degli attivi e l'eterogeneità dei criteri usati, da cui segue la scarsa significatività del bilancio patrimoniale complessivo.

Tutto ciò impone una riflessione sul futuro del nostro sistema territoriale, poiché questi numeri mettono in discussione alcuni principi, come ben rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 274/2012, quali l'attendibilità dei tetti all'indebitamento e la sostanziale tenuta dei conti pubblici della Repubblica, sulla quale le Regioni giocano un ruolo cruciale.

È un bene, quindi, che il Dl 74/2012 abbia imposto una revisione del sistema dei controlli delle Regioni, attribuendo un ruolo chiave alla Corte dei conti. Questo però non basta, perché occorre dare impulso a un serio processo di riforma che si muova su più direttrici.

La prima passa per il necessario rispetto dei tempi dell'armonizzazione contabile degli enti pubblici, oggi in fase di sperimentazione. Il punto fondamentale è che non è più possibile che

autonomia significhi anche discrezionalità nelle modalità di rappresentazione degli andamenti finanziari, patrimoniali ed economici dell'ente. Sul tema si gioca una partita importante non solo di finanza pubblica, ma anche e soprattutto di democrazia, visto che i cittadini sono chiamati, col voto, a giudicare l'operato di una amministrazione anche dai risultati raggiunti mediante l'impiego delle tasse.

La seconda dovrebbe muoversi da un aggiornamento del Patto di stabilità interno delle Regioni, che dovrebbe superare la logica vetusta dei tetti di spesa e convergere verso un meccanismo per saldi. E ancora, visto che la sanità è il motivo fondamentale della crisi negli equilibri finanziari delle Regioni, questa dovrebbe rientrare nel Patto e nell'ambito dei complessivi equilibri di bilancio, senza più rappresentare un mondo a sé, con meccanismi di controllo che la connotano come "gestione separata". Si pensi solo al problema, teorico e pratico, dell'efficacia effettiva della copertura dei disavanzi sanitari mediante l'utilizzo di risorse del bilancio non sanitario in Regioni in deficit strutturale.

Ad ogni modo, il risanamento del sistema regionale deve diventare una priorità nazionale. Appare ineludibile introdurre una procedura di dissesto, che ripeta le modalità individuate all'articolo 6, comma 2 del Dl 149/2011 (il decreto federalista su «premi e sanzioni»), e anche una disciplina di risanamento monitorato analoga a quella del cosiddetto pre-dissesto prevista per gli enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 5

Regioni, debiti per 130 miliardi
A chi? E a che cosa? I dati sul debito delle Regioni

Regione	Debito (miliardi di euro)
Emilia-Romagna	10,5
Liguria	10,5
Lombardia	10,5
Piemonte	10,5
Puglia	10,5
Regioni a Stat. Spec. (Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige)	10,5
Umbria	10,5
Marche	10,5
Abruzzo	10,5
Basilicata	10,5
Calabria	10,5
Campania	10,5
Emilia-Romagna	10,5
Liguria	10,5
Lombardia	10,5
Piemonte	10,5
Puglia	10,5
Regioni a Stat. Spec. (Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige)	10,5
Umbria	10,5
Marche	10,5
Abruzzo	10,5
Basilicata	10,5
Calabria	10,5
Campania	10,5
Totale	130

Regioni, debiti per 130 miliardi

Ai 42 miliardi di mutui e bond vanno aggiunti altri 88 di mancati pagamenti

Gianni Trovati

■ I dissesti degli enti locali, e le misure d'urgenza varate a ottobre dal Governo Monti per evitarli, sono un tema di gran moda nel dibattito sui conti pubblici: Alessandria, Parma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania e le altre città che hanno già alzato bandiera bianca o rischiano di capitolare disegnano una geografia estesa e particolareggiata dei conti bucati, che in autunno ha spinto il Governo Monti a un ragionamento semplice quanto allarmante: un allarme diffuso in città così numerose e importanti disegna un rischio default sistemico, cioè una minaccia grave per una finanza pubblica che rimane fra i sorvegliati speciali in Europa e non solo.

Giusta o sbagliata che sia (i giudizi di esperti e commentatori si dividono), la nuova rete di protezione si è praticamente disintessata delle Regioni. Ma se dai bilanci dei sindaci si passa a quel-

IL QUADRO

In testa si piazzano Molise, Lazio e Puglia. Dati ancora più pesanti con la quota non finanziata dei piani di rientro

li dei Governatori, la situazione non migliora, anzi: per spulciare questi conti serve parecchia pazienza, perché i bilanci parlano ancora lingue diverse in ogni Regione e la disponibilità dei numeri non è sempre puntuale, ma un paio di cifre mostrano bene l'entità del problema.

Partiamo dai debiti. Quelli finanziari, rappresentati dai mutui e dalle emissioni, sono stabili e viaggiano poco sotto i 42 miliardi di euro (e arrivano a 50 se si conteggia anche la quota a carico dello Stato). La stabilità generale è frutto naturalmente di diverse dinamiche territoriali, che vedono per esempio il Piemonte aumentare tra 2010 e 2011 il proprio passivo del 10,5% (seguito in questa corsa dal Molise, +8,8%), mentre Calabria ed Emilia Romagna mostrano le contrazioni più decise. Questa voce rappresenta il debito "classico", quello che si ritrova nei conti consolidati che ogni anno il nostro Paese deve presentare a Bruxelles, e vale la pena di notare come la sanità, che pesa per 4/5 sui bilanci regionali, sia responsabile di una quota molto inferiore dell'indebitamento complessivo delle Regioni. Su questo panorama incombe

però la parte non ancora finanziata dei piani di rientro che impegnano otto Regioni (il Piemonte e il Centro-Sud con l'eccezione della Basilicata), e che muoveranno cifre importanti.

Il passivo regionale ha però un altro capitolo importante, rappresentato dai debiti commerciali, cioè le somme impegnate che non si sono ancora trasformate in pagamenti ai fornitori e che nel linguaggio contabile prendono il nome di «residui passivi». Si tratta di una montagna di 68 miliardi di euro, che solo in parte possono essere imputati al Patto di stabilità (diverso da quello di Comuni e Province) e che si accompagnano ad altri 21 miliardi che sono stati eliminati dai bilanci per eccesso di anzianità. Il tratto di penna che cancella queste cifre dai conti non elimina però «l'obbligazione giuridica», che impone alla Pubblica amministrazione di saldare i propri creditori, per cui il loro peso va comunque considerato. Risultato: il passivo complessivo delle Regioni vola a 130,7 miliardi di euro, cioè qualcosa meno di 9 punti di prodotto interno lordo. Tra i territori a Statuto ordinario primeggia il Molise, con un passivo da 4.740,5 euro ad abitante, seguito dal Lazio

(4.005,3 euro a cittadino), Puglia (3.089,1) e Campania (2.674). Più difficile ricostruire la graduatoria delle Regioni autonome: anche in questo caso ai primi posti nel pro capite ci sono i territori più piccoli, mentre fra le grandi Regioni non è disponibile il dato della Sardegna mentre quello siciliano risale al 2010.

Oltre all'articolazione del passivo, che dunque va ben oltre il puro indebitamento finanziario, ad ampliare la distanza fra teoria contabile e realtà dei bilanci ci sono i risultati d'esercizio. In questo caso i dati sono del 2010 perché i consuntivi 2011 non sono ancora disponibili, ma la sostanza non cambia. Il risultato "ufficiale" d'amministrazione, è positivo per 32,2 miliardi, ma se si tolgono dal conteggio le «conomie vincolate» (fondi soprattutto nazionali già destinati a progetti specifici) e i residui passivi perenti (i mancati pagamenti cancellati per anzianità ma ancora dovuti), il risultato netto volge in negativo per 19,9 miliardi di euro. Un «rosso» annuale imponente, che certo non spinge all'ottimismo sulle prospettive a breve e medio termine.

twitter@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regioni, debiti per 130 miliardi

Regione	Debiti (miliardi di euro)	Pro capite (euro)
Molise	4.740,5	4.005,3
Lazio	4.005,3	3.089,1
Puglia	3.089,1	2.674

Entrate. Le riscossioni mancate

I buchi negli incassi spingono le imposte

■ A complicare la quadratura effettiva dei conti regionali ci sono anche gli inciampi nel lato delle entrate, che si manifestano nella mancata riscossione di tutte le somme accertate nei bilanci.

Tecnicamente, le risorse che non arrivano nelle casse nello stesso anno in cui sono iscritte a bilancio (accertate) si chiamano «residui attivi». I numeri più interessanti, da questo punto di vista, si incontrano al Titolo III dell'entrata, che mette in fila le rendite, i proventi da sanzioni, i rimborsi e le entrate da alienazioni. Nei consuntivi del 2010 si annidano sotto questo capitolo 6,6 miliardi di entrate non riscosse, la maggioranza delle quali (3,5 miliardi) si concentra nelle Regioni a statuto speciale, anche a causa della loro maggiore autonomia di entrata. Ancora più consistenti sono i residui nelle entrate tributarie, che però in larga parte dipendono dagli scostamenti nel calendario con cui lo Stato attribuisce alle Regioni la compartecipazione all'Iva e le altre entrate fiscali. Le inefficienze reali

nella riscossione, insomma, sono soprattutto un problema delle entrate extra-tributarie.

La capacità di incasso effettivo cambia da territorio a territorio e, secondo le indicazioni della Corte dei conti nell'ultima relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni, a mostrare problemi consistenti sono, tra le altre, Lazio, Molise e Calabria.

La geografia coincide in larga parte con quella degli extra-deficit sanitari, che in passato hanno fatto scattare le super-addizionali Irpefe Irap (ancora applicate in Molise e Calabria, oltre che in Campania) e che da quest'anno possono portare ancora più in alto l'imposta locale sui redditi. Grazie al via libera inserito nel decreto di luglio sulla revisione di spesa, l'aliquota potrà salire nelle Regioni in rosso fino al 2,33% (2,63% con gli incrementi automatici), senza tutelare le famiglie più deboli, perché l'esclusione della prima fascia di reddito è slittata al 2014.

G. Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'imposta sugli immobili fa il tagliando

Denunce ai Comuni entro il 4 febbraio - Ravvedimento o rimborso se il saldo è sbagliato

Cristiano Dell'Oste

La scadenza per la dichiarazione Imu è l'occasione giusta per "fare il tagliando" all'imposta municipale. Controllare se si è pagato il giusto. Verificare se il modello F24 usato per il saldo era in ordine. Correggere gli errori prima che intervenga il Comune. Chiedere eventuali rimborsi.

Per la maggior parte degli eventi che si sono verificati nel corso del 2012, la data entro cui va presentata la dichiarazione è il 4 febbraio prossimo. Entro questo termine, infatti, vanno denunciate tutte le situazioni per le quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio al 6 novembre 2012. Nei casi in cui l'obbligo è sorto dal 7 novembre in poi, invece, vale il classico termine mobile di 90 giorni.

Secondo le istruzioni ministeriali, la regola generale è che la denuncia va inviata al municipio solo quando il Comune non ha gli elementi necessari a conoscere la situazione del contribuente. Quindi, ad esempio, non devono essere dichiarate le compravendite di immobili (che transitano sul circuito informatico del Mui) o le ristrutturazioni che comportano una variazione della rendita catastale (che è reperibile al Territorio).

Ancora, non deve essere dichiarata l'abitazione principale, a meno che i coniugi non abbiano residenze diverse nello stesso Comune: in questo caso, va denunciata la casa per la quale si intende beneficiare delle agevolazioni. Anche per i figli conviventi non c'è problema, perché l'anagrafe comunale sa dove risiedono. Un'ipotesi particolare è quella dell'ex dimora coniugale in caso di separazione o divorzio: qui la dichiarazione va presentata solo se la casa si trova in un Comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio o da quello di nascita dell'assegnatario.

Gli altri casi in cui è necessario inviare la denuncia sono quelli in cui il Comune ha previsto un'aliquota agevolata: immobili d'impresa, fabbricati posseduti da soggetti Ires, "beni merce" rimasti invenduti, case concesse in uso gratuito ai parenti, abitazioni affittate (ma in quest'ultimo caso solo se il contratto è stato registrato prima del 1° luglio 2010). Peraltro, spesso in questi casi sono state previste comunicazioni specifiche a livello locale, magari abbinate ad autocertificazioni o co-

pia dei contratti di locazione: si tratta di adempimenti che soppiantano quello nazionale.

Altre situazioni particolari sono quelle degli immobili in concessione su aree demaniali (la dichiarazione va presentata perché l'atto non passa dal Mui), degli immobili in leasing (la denuncia va presentata dall'utilizzatore a meno che il contratto non fosse già stato comunicato ai tempi dell'Ici), dell'usufrutto legale (la nascita e la cessazione del diritto va dichiarata) o della riunione tra usufrutto e proprietà (va dichiarata se non è stata denunciata agli atti del Territorio).

Non devono poi presentare la dichiarazione entro il 4 febbraio gli enti non commerciali: a fissare la scadenza sarà un decreto non ancora emanato, che introdurrà anche un modello specifico di dichiarazione (risoluzione 1/DF/2013).

La verifica sull'obbligatorietà della dichiarazione Imu offre anche l'occasione per individuare e correggere eventuali errori nella

3,75 per cento

Sanzioni ridotte

La «multa» per chi si ravvede con più di 30 giorni di ritardo

quantificazione dell'imposta versata a saldo, nella divisione del tributo tra Stato e Comune (per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali) e nella compilazione del modello di pagamento. Modello che per la stragrande maggioranza dei contribuenti è stato l'F24, dato che il bollettino postale è stato pubblicato a ridosso della scadenza del saldo del 17 dicembre. E anche la risoluzione 2/DF/2012, con le istruzioni per chiedere ai Comuni la correzione dei codici sbagliati e il rimborso delle somme versate in eccesso, è arrivata a pochi giorni dal versamento. Ecco perché per molti contribuenti - e per i professionisti che li assistono - è questo il momento giusto di fare il tagliando all'imposta, rettificando eventuali imprecisioni e sfruttando la chance del ravvedimento operoso per mettersi a posto pagando sanzioni ridotte.


twitter@c_delloste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 23




I casi più frequenti



01 Abitazione principale e pertinenze

Se il proprietario è uno solo, o se i coniugi risiedono nella stessa abitazione, la dichiarazione non va presentata, né va presentata per indicare la presenza di figli conviventi sotto i 26 anni. C'è invece l'obbligo di presentarla se i coniugi risiedono in case diverse situate nello stesso Comune: in questo caso, va


dichiarata solo l'abitazione che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale. Le istruzioni ministeriali precisano che le pertinenze della prima casa non vanno mai dichiarate. Le aree scoperte pertinenti, invece, devono essere dichiarate, se si vuole evitare la tassazione autonoma dell'area scoperta



02 Fabbricati storici o inagibili

I fabbricati inagibili e non utilizzati vanno dichiarati solo con riferimento alla data in cui cessa il diritto alla riduzione a metà dell'imponibile. Per i fabbricati di interesse storico-artistico, invece, la dichiarazione iniziale va sempre presentata perché

nell'Imu l'agevolazione (consistente nella riduzione alla metà dell'imponibile) è diversa da quella vigente nell'Ici; deve inoltre essere presentata la dichiarazione con riferimento alla data in cui cessa il diritto all'agevolazione



03 Immobili affittati e d'impresa

Se il Comune ha previsto un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per gli immobili affittati o per quelli d'impresa, la dichiarazione va presentata. Gli immobili in categoria catastale «D», non censiti, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, vanno dichiarati: se però è già

stata fatta la denuncia Ici, la dichiarazione Imu va presentata solo se vi sono stati ulteriori costi incrementativi rispetto al costo di acquisto. Nel caso degli affitti, comunque, la dichiarazione va presentata solo se il contratto di locazione è stato registrato prima del 1° luglio 2010



04 Terreni agricoli e fabbricati rurali

I terreni agricoli esenti in base alla circolare 9/1993 non vanno dichiarati. I fabbricati rurali strumentali, esenti perché situati in Comuni montani o parzialmente montani secondo la classificazione data

dall'Istat, non vanno dichiarati poiché la qualifica di ruralità strumentale deve risultare da un'annotazione apposta dall'ufficio del Territorio e questa annotazione è già conoscibile dai Comuni

Incorsi. Giudice tributario o amministrativo

Delibere in ritardo o invalide: due vie per difendersi

Luigi Lovecchio

Le delibere comunali devono essere adottate, come tutte le delibere tributarie, entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Questa regola è sancita, per ciò che concerne i regolamenti, dall'articolo 53, comma 16, legge 388/2000, mentre per le delibere sulle aliquote la norma è quella dell'articolo 1, comma 169, legge 296/2006.

Se approvate entro questa data, tutte le delibere comunali sono retroattive al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per il 2012, il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione era il 31 ottobre 2012. Questa era quindi la data entro cui tutte le delibere Imu avrebbero dovuto essere adottate. Ciò non si è verificato nella totalità dei Comuni. In alcuni di essi, infatti, l'approvazione del bilancio di previsione ha "sfiorato" la scadenza di legge, per vari motivi (ad esempio, prima convocazione andata deserta o discussione protrattasi per più giorni).

In questi casi, gli enti si sono ritenuti legittimati ad approvare, contestualmente al bilancio di previsione, anche le delibere sulle aliquote dell'imposta. Questa interpretazione, tuttavia, non appare rispettosa della legge. Le disposizioni appena citate, infatti, non legittimano la contestualità dell'approvazione del bilancio e delle aliquote, in qualunque tempo essa si verifichi, ma prescrivono il rispetto autonomo della scadenza apposta dalla legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Ne deriva che le aliquote decise oltre i termini dovrebbero essere illegittime.

Sono invece senza dubbio tardive le aliquote deliberate fuori tempo massimo, a sanatoria dell'approvazione tempestiva del bilancio di previsione (ad esempio, bilancio approvato il 31 ottobre e

aliquote deliberate il 5 novembre 2012). In questo caso, la disciplina dell'Imu prevede che nel Comune interessato trovino applicazione unicamente le misure di legge (aliquote base e detrazione di 200 euro per l'abitazione principale).

Il vizio delle delibere potrà essere fatto valere in sede di impugnazione della delibera davanti al Tar, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero, successivamente, davanti ai giudici tributari. In quest'ultimo caso, in particolare, il contribuente avrebbe potuto autoliquidarsi l'imposta con le misure base e attendere la notifica dell'avviso di accertamento da parte del comune. Contro tale atto, l'interessato potrà proporre ricorso alla Commissione tributaria, entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo in via pregiudiziale la disapplicazione della delibera illegittima, ai sensi dell'articolo 7, Dlgs 546/1992.

Se il contribuente ha già versato il saldo Imu sulla base delle aliquote adottate tardivamente, potrà presentare un'istanza di rimborso dell'imposta pagata in eccesso, entro cinque anni dal versamento. Contro il diniego del Comune o il silenzio-rifiuto che si forma decorsi 90 giorni dall'istanza, il contribuente potrà proporre ricorso ai giudici tributari, eccedendo analogamente l'illegittimità della delibera comunale.

Le stesse regole trovano applicazione ogniqualvolta il Comune adotta una delibera contraria alla legge. Si pensi ad esempio all'approvazione di un'aliquota maggiore dello 0,2% per i fabbricati rurali oppure alla determinazione di una detrazione per abitazione principale inferiore a 200 euro. Anche in casi come questi, pertanto, il contribuente, in alternativa alla diretta impugnazione della delibera davanti al Tar, potrà adire la magistratura tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 23



Pagamenti insufficienti o errati

Sanzioni ridotte a chi «anticipa» il Comune

L'avvio di attività istruttorie blocca il ravvedimento

Sergio Pellegrino
Giovanni Valcarenghi

Chi ha pagato in ritardo, o non ha pagato per niente, può sanare la sua posizione - anche in relazione all'Imu - con il meccanismo del ravvedimento operoso. L'istituto, contemplato dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997 è applicabile anche al tributo comunale per esplicita previsione della circolare 3/DF/2012, paragrafo 14.

Il senso della norma è quello di consentire al contribuente, che si sia accorto di avere commesso una irregolarità, di sanarla in modo spontaneo, prima della conoscenza dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento da parte del Comune, beneficiando di una riduzione delle sanzioni normalmente applicabili.

Poiché, a oggi, gli unici adempimenti relativi all'Imu riguardano i versamenti in acconto e a saldo per l'anno 2012, la sanzione "ordinaria" in cui si può incorrere è di due tipi:

se il versamento è stato effettuato, sia pure in ritardo, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, si applica una sanzione pari al 2% per ogni giorno di ritardo (al massimo, dunque, il 28% per 14 giorni di ritardo);

se il versamento è avvenuto oltre tale momento, oppure non è stato proprio effettuato, la sanzione canonica sale al 30 per cento.

Mediante il ravvedimento, allora, è possibile ridurre tale san-

zione edittale a due differenti misure: se il rimedio avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza, si beneficia di una riduzione della sanzione a 1/10 della misura base, mentre se si provvede con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione (se è previsto il meccanismo di dichiarazione annuale periodica), oppure entro il termine di

LA REGOLA

I mancati versamenti relativi al saldo possono essere sanati con il 3,75% di «multa» e gli interessi legali

un anno dalla originaria scadenza (negli altri casi), la riduzione della sanzione è pari a 1/8.

Così, ad esempio, se si versa l'imposta con ritardo di 10 giorni rispetto alla scadenza, la sanzione "base" è pari al 20% (2% x 10 giorni) e, provvedendo con il ravvedimento, si riduce al 2% (20%:10). Se si versa con ritardo di 30 giorni, la sanzione si riduce al 3% (30%:10). Diversamente, se si versa il tributo con 40 giorni di ritardo, la sanzione base applicabile è del 30% e, utilizzando il ravvedimento, si riduce al 3,75% (30%:8).

Oggi, sia in relazione all'acconto che al saldo 2012, l'unica

forma di ravvedimento possibile è quella canonica, associata a una sanzione ridotta del 3,75%, poiché sono già passati oltre 30 giorni dalle rispettive scadenze di pagamento.

Una ulteriore precisazione che va fatta riguarda la completezza del ravvedimento operoso; infatti, i benefici possono essere ottenuti solo alla condizione che, contestualmente all'eventuale imposta dovuta, siano versate le sanzioni (conteggiate come sopra visto) e gli interessi. Questi ultimi si determinano moltiplicando l'ammontare della sola imposta dovuta per i giorni di effettivo ritardo e per il tasso annuo del 2,5%, dividendo poi il prodotto ottenuto per 36.500. Per comprendere l'importanza dell'affermazione, si può ribadire che non si avrebbe diritto al beneficio del ravvedimento (vale a dire alla riduzione della sanzione) ove non fossero versati gli importi dovuti sino all'ultimo centesimo. In particolare, la "completezza" del ravvedimento coinvolge anche un secondo aspetto; il conteggio corretto della riduzione delle sanzioni, in relazione ai giorni di ritardo con cui si provvede alla sanatoria, va effettuato solo con riguardo a tutti i pagamenti dovuti; così, se verso il tributo con 30 giorni di ritardo senza pagare anche le sanzioni e gli interessi, il ravvedimento dovrà comunque considerarsi effettuato solo al momento in cui prov-

vedo al pagamento di tali altri importi (quindi, nel caso prospettato, con sanzione del 3,75% e non del 3%).

Peraltro, non è richiesto che il momento di versamento imposta, sanzione e interessi sia contestuale, ma unicamente che il computo della sanzione sia effettuato in relazione al ritardo connesso con l'ultimo pagamento delle somme dovute.

Tre elementi dovuti per il perfezionamento del ravvedimento non trovano separata esposizione sul modello di versamento Imu, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in tema di imposte dirette o Iva, ove è richiesta la separata indicazione di imposta, sanzioni e interessi con appositi codici tributo. Per l'imposta comunale, invece, il versamento va effettuato cumulando le somme sul codice del tributo (quota comunale e/o quota statale), segnalando che si tratta di ravvedimento solo con la barratura dell'apposita casella che è inserita sia nel modello che nel bollettino postale.

Così, nel caso in cui sia stato tardivamente versato il tributo relativo a una prima casa e relative pertinenze, e si intenda provvedere successivamente al pagamento delle sanzioni e degli interessi per perfezionare il ravvedimento, le somme dovute dovranno essere inserite sempre con l'indicazione del codice tributo 3912.

© RIPRODUZIONE RIS

Pagina 24

LE RETTIFICHE

Una lettera al municipio corregge il codice tributo

Pasquale Mirto

Il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 2/DF del 13 dicembre scorso ha fornito indicazioni utili per risolvere molti degli errori in cui sono incappati i contribuenti, dovuti principalmente alla suddivisione dell'Imu tra Stato e Comune e alla presenza di otto codici tributo.

Il ritardo con cui è stata emanata la circolare e la circostanza che nessun Comune aveva ritenuto possibile la compensazione degli importi dovuti allo Stato e al Comune - testimoniata dai vari calcolatori Imu dei siti web comunali - sta generando un elevato numero di domande di rimborso che in questi giorni sta letteralmente intasando gli uffici tributi comunali.

Attenzione, però. Se si è a credito con lo Stato, occorrerà aspettare ancora molto per

avere il rimborso, perché in realtà la disciplina Imu non prevede meccanismi e tempi per il rimborso della quota statale e la circolare ha solo previsto, opportunamente, che la domanda di rimborso debba essere indirizzata al Comune, perché è l'unico in grado di vagliare la fondatezza dell'istanza, ma per il pagamento del rimborso occorrerà aspettare le «successive istruzioni» ministeriali.

Se, invece, l'importo complessivamente versato è corretto, ma si è utilizzato un codice tributo sbagliato o vi è stata un'errata ripartizione del versamento tra Comune e Stato, allora il contribuente può sanare questi errori presentando un'apposita istanza al Comune, da inviare anche via fax o posta elettronica certificata. Nell'istanza occorrerà indicare i codici

tributo utilizzati in modo errato e quelli corretti; stesso discorso per la ripartizione delle somme tra Comune e Stato.

Se si è sbagliato il codice catastale del Comune, la situazione è più complicata. Gli errori possono essere di due tipi: primo, il codice catastale stampato sull'F24 è corretto, ma l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione) lo ha digitato male; secondo, il codice catastale stampato sull'F24 è errato.

Nel primo caso, trattandosi di errore commesso in fase di acquisizione dei dati, l'intermediario è obbligato, su richiesta del contribuente, a regolarizzare la delega F24 erroneamente rendicontata mediante annullamento e rimborso della delega errata e riproposizione della delega corretta. In questi casi sono invece da evitare le illegittime regolarizzazioni tra Comune e

Comune, cioè la prassi per cui un ente riversa direttamente l'Imu non di propria competenza all'altro ente, senza far annullare l'F24 errato.

Nel caso in cui, invece, l'errore sia del contribuente che ha trascritto male sull'F24 il codice catastale del Comune, non potendosi procedere né all'annullamento né alla rettifica dell'F24, l'unica soluzione percorribile è quella di chiedere il rimborso al Comune incompetente e di effettuare il ravvedimento operoso per il Comune competente.

Per quanto riguarda, infine, eventuali errori che non incidono né sul codice tributo né sui soggetti beneficiari del gettito, quali ad esempio la mancata o errata compilazione dei campi «immobili variati» o «numero immobili», si ritiene che questi siano perfettamente ininfluenti, anche perché tali informazioni normalmente non sono recepite dai gestionali Imu e comunque non concretizzano quell'incompletezza dei documenti di versamento sanzionabile ex articolo 15 del Dlgs 471/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I casi di inoltro della dichiarazione

Un modello per sconti e riduzioni

L'invio è obbligatorio se ci sono aliquote locali e il Comune non possiede tutti i dati

Siro Giovagnoli
Emanuele Re

Ultime due settimane per chi è tenuto a presentare la dichiarazione Imu. Scade il 4 febbraio, infatti, il termine per compilare e consegnare al Comune il modello, almeno per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio al 6 novembre 2012. Negli altri casi, invece si dovrà fare riferimento al termine ordinario dei 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Le dichiarazioni Ici

L'obbligo dichiarativo non rappresenta un adempimento generalizzato in quanto le dichiarazioni Ici presentate restano valide anche ai fini Imu. L'articolo 13, comma 12-ter del Dl 201/2011 stabilisce, infatti, che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Dal-

le istruzioni ministeriali alla compilazione si legge che ciò trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell'Ici e nell'incremento delle informazioni che i Comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale.

Resta valida la regola Ici, ad esempio, per cui non doveva essere presentata la dichiarazione quando i dati fossero derivati da atti soggetti alla disciplina del modello unico informatico (Mui), come ad esempio una compravendita.

Le agevolazioni

Sono due le principali fattispecie in cui è necessario presentare la dichiarazione Imu. Il primo caso

è rappresentato dal possesso di immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, tra i quali gli immobili locati. Per questi ultimi, peraltro, la dichiarazione Imu non è necessaria se il contratto di locazione è stato registrato dopo il 1° luglio 2010, data dalla quale è necessario comunicare i dati catastali in sede di registrazione o, per i contratti stipulati in precedenza, se i dati catastali sono stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto stesso.

I dati «conoscibili»

La seconda ipotesi di presentazione della dichiarazione è rappresentata da tutti i casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. È il caso, ad esempio,

dell'immobile oggetto di leasing, dell'immobile che ha perso o acquisito durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'imposta e dell'acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge. Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, la risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 è tornata su un passaggio delle istruzioni chiarendo che non devono presentare il modello coloro che si trovano in questa condizione soggettiva e l'avevano già dichiarato ai fini Ici.

In generale, la dichiarazione Imu non deve essere presentata nel caso in cui il Comune preveda, nell'ambito della propria potestà regolamentare, specifici adempimenti e modalità per godere delle agevolazioni. In so-



stanza, come si evince dal primo paragrafo delle istruzioni, la dichiarazione Imu potrebbe essere sostituita da altri adempimenti locali, la cui vasta casistica impone ai contribuenti un attento approfondimento dei regolamenti comunali.

L'abitazione principale non è soggetta, in via generale, all'obbligo dichiarativo, tranne che per il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale.

Le modalità di invio

Superata questa prima tornata di invii con scadenza fissa al 4 febbraio, la regola generale prevede che i contribuenti debbano presentare le dichiarazioni ai Comuni in cui sono ubicati gli immobili entro 90 giorni dalla data in cui

il possesso degli stessi ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modifiche dei dati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta.

Il modello va consegnato direttamente al Comune, il quale deve rilasciare la ricevuta. In alternativa, è possibile spedirlo all'ufficio tributi dell'ente in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. In ogni caso la data di presentazione corrisponde alla data di spedizione e non a quella di ricezione. Alcuni Comuni hanno previsto modalità di presentazione online - in certi casi mediante compilazione di form online - ma si tratta di casi ancora tutto sommato molto rari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEI DETTAGLI

1 | CASA E PERTINENZE

Prima abitazione, l'onere è al minimo

Giuseppe Debenedetto

L'imminente scadenza del 4 febbraio per la dichiarazione Imu non riguarda la gran parte delle abitazioni principali. Queste ultime, infatti, non vanno quasi mai dichiarate, neppure se si ha diritto alla maggiore detrazione di 50 euro per i figli conviventi di età non superiore a 26 anni. Fa eccezione il caso dei coniugi non separati che hanno residenze diverse nello stesso Comune, per i quali scatta l'obbligo di dichiarare solo la casa che fruisce delle agevolazioni per l'abitazione principale.

Occorre poi fare attenzione alle delibere di assimilazione all'abitazione principale adottate dal Comune. Per l'immobile dell'anziano o disabile ricoverato in struttura di lungodegenza la dichiarazione non va presentata in quanto il Comune è a conoscenza del trasferimento della residenza. Scatta invece l'obbligo dichiarativo per l'immobile del cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'Aire.

Vainoltre considerata l'assimilazione automatica per l'assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, in virtù del diritto di abitazione introdotto dalla legge 44/12 ai soli fini Imu.

L'obbligo dichiarativo scatta solo quando l'ex casa coniugale non si trova né nel Comune di nascita dell'assegnatario né nel Comune di celebrazione del matrimonio.

Le istruzioni delle Finanze precisano che anche le pertinenze dell'abitazione principale non vanno dichiarate, ma in realtà il Comune non sempre è in grado di disporre di tutti i dati per effettuare i controlli sulle pertinenze che esulano dalle limitazioni previste dalla disciplina Imu o su quelle non accatastate autonomamente. Scatta comunque l'obbligo dichiarativo per le pertinenze "eccedenti", ossia cantine, box, posti auto successivi al primo per ciascuna categoria catastale ammessa (C/2, C/6, C/7). In merito alle "incorporate" e in presenza di due pertinenze che avrebbero la stessa categoria catastale (ad esempio la soffitta e la cantina), il Ministero consente al contribuente di usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7 (circolare 3/DF de 2012), altrimenti scatta l'obbligo dichiarativo. Occorre in ogni caso presentare la dichiarazione se si tratta di un'area pertinenziale all'abitazione principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



2 | EDIFICI VINCOLATI E INAGIBILI

Gli immobili storici vanno «comunicati»

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la legge 44/2012 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile. La dichiarazione va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché in questa ipotesi il Comune non dispone delle informazioni per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge. L'informazione è invece nota al momento della decorrenza della riduzione, in quanto il proprietario deve presentare una perizia e allegarla all'autocertificazione da consegnare al Comune o, in alternativa, deve richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale, a proprie spese. Peraltro il Comune può aver disciplinato con proprio regolamento le caratteristiche specifiche di fatiscenza che danno luogo alla riduzione dell'imponibile, quindi sarà bene fare una verifica in tal senso.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico la dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquisti e sia nel caso in cui si perda il diritto all'agevolazione, essendo cambiata la base imponibile. Infatti, mentre con l'Icisi assumeva la rendita calcolata con la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della

stessa zona censuaria, per l'Imu si applica invece la riduzione del 50% sulla base imponibile standard. Inoltre, l'annotazione di «immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del Dlgs 42/2004», prevista dalla circolare 5/2012 dell'agenzia del Territorio, non è sempre presente sugli atti catastali in quanto viene effettuata solo su richiesta di parte.

In caso di immobili oggetto di ristrutturazione la dichiarazione non va presentata se le modifiche interne hanno comportato una variazione della rendita catastale, debitamente denunciata al catasto anche tramite la procedura Docfa. Ciò in quanto l'obbligo dichiarativo è escluso per tutte le fattispecie concernenti una variazione oggettiva o soggettiva riportate negli atti catastali, immediatamente consultabili dai Comuni. Peraltro le denunce catastali effettuate tramite la procedura Docfa sono rese disponibili agli enti locali sul sito del Territorio, denominato «Portale per i Comuni». La dichiarazione non va presentata anche nel caso di lavori che non hanno comportato alcuna variazione di rendita.

G. Deb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 25

Ifac-simile

a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcareghini

LA REGOLA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione precisano che non c'è l'obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale, poiché si presume sussista la conoscenza, da parte del Comune, delle risultanze anagrafiche. Inoltre, non deve essere presentata la dichiarazione per l'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione di 50 euro

L'ECCEZIONE

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale

e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Al fine, dunque, di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'immobile, emerge l'esigenza di presentare la dichiarazione da parte del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze

L'ESEMPIO

Nel caso dell'esempio riportato qui sotto, due coniugi (con due figli di età inferiore a 26 anni) sono comproprietari di una abitazione e di una pertinenza; la moglie, però, ha fissato la residenza in altro immobile dello stesso Comune. Aliquota ridotta e detrazione spettano solo al marito che, pertanto, avrà l'obbligo di presentare la dichiarazione al Comune

L'ESEMPIO COMPILATO

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2012

ESTREMI DEI PRESIDI AZIENDALI DELLA DICHIARAZIONE Riservato all'Ufficio

Comune di **BRESCIA** Comune di ubicazione dell'immobile

Inserire i dati anagrafici del contribuente cui si riferisce la dichiarazione

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale obbligatorio: **RSSMRA69R19B157M**

Telefono: **030 220382** E-mail:

Cognome: **ROSSI**

Nome: **MARIO** Data di nascita: **19 10 69** Sesso: M F

Contribuente Stato Esente di nascita: **BRESCIA** Prov.: **BS**

Indirizzo dell'immobile (abitazione principale) Via, numero civico, pertinenza: **VIA MILANO, 1** C.A.P.: **25124** Comune (Stato Esente): **BRESCIA** Prov.: **BS**

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale: _____ Natura della carica: _____

Cognome: _____ Indirizzo: _____ E-mail: _____

Nome: _____ Data di nascita: _____ Sesso: M F

Domicilio fiscale (la pertinenza è esente dalla prima imposta) C.A.P.: _____ Comune (Stato Esente): _____ Prov.: _____

CONTROLLORI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

Il dichiarante

Cognome e nome: _____

Contribuente Stato Esente di nascita: _____ Prov.: _____

Codice fiscale (obbligatorio): _____ Data di nascita: **GENIO MESE ANNO** Sesso: M F

Domicilio fiscale (solo legittimo) Via, numero civico, pertinenza: _____ C.A.P.: _____ Comune (Stato Esente): _____ Prov.: _____

Aliquota: **100** Detrazione per fabbricazione principale: _____

Il dichiarante (2)

Cognome e nome: _____

Contribuente Stato Esente di nascita: _____ Prov.: _____

Codice fiscale (obbligatorio): _____ Data di nascita: **GENIO MESE ANNO** Sesso: M F

Domicilio fiscale (solo legittimo) Via, numero civico, pertinenza: _____ C.A.P.: _____ Comune (Stato Esente): _____ Prov.: _____

Aliquota: **100** Detrazione per fabbricazione principale: _____

Il valore F per un immobile deve essere inferiore alla somma di indicare il numero di fabbricati per il quale, decurtato, dell'imposta si riferisce la detrazione.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

ORIGINE PER IL COMUNE

Fabbricato con valore determinato con rendita catastale

Dati catastali dell'immobile (dal rogito o dal Catasto)

1. **1** 3. **3** **VIA MILANO, 1**

Indicare il valore rilevante ai fini Imu, determinato applicando i moltiplicatori alla rendita rivalutata: **€ 242.941,00**

Indicare la % di possesso: **50**

Indicare la detrazione comprensiva della maggiorazione per figli giovani: **€ 150,00**

2. **3** **3** **VIA MILANO, 1**

Indicare il valore rilevante ai fini Imu, determinato applicando i moltiplicatori alla rendita rivalutata: **€ 17.561,00**

Indicare la % di possesso: **50**


Indicare la detrazione comprensiva della maggiorazione per figli giovani: _____

Avvertenze: Il coniuge comproprietario dell'immobile non risiede nello stesso ma in altro fabbricato situato nel medesimo Comune, aliquota ridotta e detrazione spettano solo al dichiarante che risiede e dimora nello stabile con i figli

1) Indicare: 1. Per il marito; 2. Per una fabbricabile; 3. Per abitazione con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 5. Per abitazione principale; 6. Per pertinenza; 7.1 Per immobili non prodotti di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; 7.2 Per immobili posseduti da soggetti passivi IRPE; 7.3 Per immobili locati; 8. Per considerarsi comproprietario. Attenzione: nel caso in cui si verificano contemporaneamente le ipotesi sub 4 e sub 7, indicare 4.

2) Indicare: l'abitazione, la pertinenza o il numero di fabbricati, la scala, il piano o l'attico.

MODIFICHE: **1** TOTALE MODELLI UTILIZZATI: **1** Data: **11/01/2013**



Crediti ed errori di riparto

Quota statale e comunale: istanza di rimborso unica

La richiesta deve essere sempre inviata all'ente locale

Luigi Lovecchio

La coesistenza della quota di imposta erariale dell'Imu con l'imposta propriamente comunale ha generato notevoli complicazioni operative per Comuni e contribuenti, riferite non solo alle possibilità di errori nei codici tributo, ma anche alla gestione dei rimborsi.

I problemi sono limitati al 2012, perché la legge di stabilità 2013 ha abrogato da quest'anno la quota d'imposta erariale, lasciando in vita solamente una riserva di gettito in favore dello Stato sui fabbricati di categoria catastale «D». Eppure, è proprio in queste settimane che per molti contribuenti e professionisti si pone la questione di come fare i conti con eventuali errori.

Sulla questione delle somme versate in eccesso al Comune o allo Stato è stata diramata la risoluzione n. 2 del 2012, da parte del dipartimento delle Finanze (si veda il Sole 24 Ore del 15 dicembre scorso). In questo documento di prassi, sono stati presi in esame diversi casi ed è stata indicata una procedura che troverà applicazione anche nei casi non espressamente considerati dalla risoluzione. Andiamo con ordine.

Una delle principali cause generatrici dei rimborsi deriva dallo sfasamento tra il termine per l'adozione delle delibere comunali e la scadenza della prima rata. In particolare, per l'an-

no 2012, mentre la prima rata era in scadenza il 18 giugno, il Comune ha avuto tempo sino alla fine di ottobre per decidere le aliquote. Da qui, la necessità di effettuare il pagamento di giugno sulla base delle regole di legge e di rinviare l'applicazione delle decisioni locali al saldo di dicembre.

In questa situazione la possibilità che in giugno siano stati eseguiti pagamenti che, in sede di saldo, si sono rivelati in eccesso era piuttosto elevata.

Uno degli esempi considera-

I CASI PIÙ FREQUENTI

Spesso i disguidi derivano da assimilazioni all'abitazione principale o da agevolazioni decise dopo l'acconto

ti nella risoluzione riguarda l'ipotesi in cui il Comune si sia avvalso della facoltà di equiparare all'abitazione principale le case in proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero ovvero di cittadini italiani residenti all'estero. In tale eventualità, infatti, il contribuente ha pagato a giugno anche la quota d'imposta erariale, calcolata con lo 0,19% (la metà dello 0,38%). Con l'assimilazione all'abitazione principale, invece, questa quota non è dovuta. Ne deriva che il contribuente, pur

non sbagliando il codice tributo, si ritrova ad avere un credito per l'imposta erariale e magari un saldo da versare per l'imposta comunale. A questo punto, le ipotesi sono due:

- ☛ il saldo da versare al Comune è maggiore del credito relativo alla quota erariale;
- ☛ il saldo è inferiore al credito stesso.

Nel primo caso, sarà sufficiente che il contribuente presenti un'istanza al Comune competente in cui indichi gli estremi del primo versamento eseguito e chiedi di imputare all'imposta comunale l'importo versato come quota statale. Di conseguenza, in sede di saldo sarà stato sufficiente versare la sola differenza dovuta a titolo di tributo comunale. L'istanza di imputazione del pagamento di giugno potrà essere presentata, si ritiene, entro un anno dal saldo, in analogia con la procedura del ravvedimento lungo.

Nel secondo caso, il contribuente non solo non avrebbe dovuto versare nulla a saldo, ma vanta un diritto di credito per l'eccedenza di imposta erariale. Anche in tale ipotesi, occorrerà un'apposita istanza al Comune nella quale si chiederà di imputare, sino a concorrenza dell'importo dovuto, l'imposta erariale versata in giugno all'imposta comunale dovuta a saldo. Con la medesima istanza si chiederà il rimborso del residuo. Il

punto è tuttavia che non esiste una disciplina che regoli i rimborsi dell'imposta erariale. Fermo restando infatti che l'istanza va sempre presentata al Comune, poiché questi non è stato destinatario del relativo gettito, bisogna stabilire le modalità per il recupero dallo Stato delle somme anticipate al contribuente. Per questo motivo, la risoluzione n. 2/DF/2012 ha annunciato l'emanazione di apposite istruzioni. Ciò significa, in concreto, che le domande di rimborso della quota statale verranno trattenute in stand by dai Comuni, in attesa delle indicazioni delle Finanze.

Le cose sono più semplici se il credito è comunale. Si pensi ad esempio al Comune che a ottobre abbia elevato di molto la detrazione per abitazione principale. Può darsi che la somma pagata a giugno risulti maggiore di quanto dovuto per tutto l'anno 2012. In tale ipotesi, il contribuente potrà presentare al Comune una domanda di rimborso dell'eccedenza di imposta. L'istanza dovrà essere proposta entro cinque anni dal pagamento. In alternativa, si ritiene senz'altro ammissibile chiedere al Comune il computo dell'eccedenza in detrazione dall'imposta dovuta per il 2013. Sebbene si tratti di facoltà non espressamente prevista nella legge, non si vede cosa osti al suo accoglimento.

Pagina 26

© RIPRODUZIONE



GLI ESEMPLI PRATICIa cura di **Pasquale Mirto**

I casi critici di rimborso Imu. Gli importi sono calcolati su un immobile tipo con una base imponibile di 100mila euro

LA CASA DELL'ANZIANO RICOVERATO**Il caso**

Casa posseduta da un anziano da un disabile che risiede in un istituto di cura, per la quale il Comune dopo il 18 giugno ha deciso l'assimilazione ad abitazione principale

I pagamenti

A giugno il proprietario ha correttamente versato 380 euro di

Imu, di cui 190 al Comune (codice tributo 3918) e 190 allo Stato (codice 3919). In seguito all'assimilazione ad abitazione principale, l'Imu dovuta per tutto il 2012 è di 200 euro. A dicembre il proprietario non ha versato nulla

La soluzione

Il contribuente ha diritto al rimborso di 180 euro e dovrà

presentare al Comune una richiesta di rimborso. Il Comune, però, potrà accogliere la domanda di rimborso ma non potrà restituire al contribuente il dovuto, perché la quota di 180 euro è stata versata allo Stato e a oggi il ministero delle Finanze non ha chiarito come effettuare il rimborso

L'ERRORE SULLA PRIMA CASA**Il caso**

Abitazione principale posseduta da un unico proprietario, senza figli, per la quale il Comune ha tenuto ferma l'aliquota nazionale dello 0,4% e la detrazione di 200 euro

I pagamenti

A giugno il proprietario ha correttamente versato 100 euro di acconto, ma anziché utilizzare il codice tributo 3912, ha diviso la somma tra Stato e Comune con i codici 3919 e 3918. A saldo

ha versato altri 100 euro, con il codice tributo corretto

La soluzione

Il contribuente dovrà solo presentare al Comune un'istanza di correzione dei codici tributo utilizzati in acconto

IL PAGAMENTO DEL «NON TITOLARE»**Il caso**

Casa ereditata al 50% dal coniuge superstite e dal figlio, nella quale risiede solo il coniuge. In base all'articolo 540 del Codice civile, il coniuge ha diritto d'abitazione e deve pagare tutta l'Imu

I pagamenti

Il coniuge superstite, sia a giugno che a dicembre non ha versato nulla per il suo 50%,

perché la detrazione è pari all'imposta dovuta. Il figlio ha pagato come seconda casa sull'altro 50%, versando in tutto 380 euro

La soluzione

Il coniuge superstite avrebbe dovuto versare 100 euro a giugno e 100 a dicembre, mentre dal figlio nulla è dovuto. Ora il coniuge superstite dovrà effettuare il ravvedimento e il

figlio dovrà fare istanza di rimborso al Comune, sia per la quota comunale che per quella statale. Se il regolamento comunale considera validi i versamenti effettuati dal contitolare, si potrà presentare al Comune un'istanza imputando parte dei versamenti del figlio al coniuge superstite (200 euro) e chiedere il rimborso di 180 euro

LA BOTTEGA ARTIGIANALE**Il caso**

Fabbricato accatastato in categoria C/1 (negozi e botteghe), che viene utilizzato direttamente dal titolare dell'attività e per il quale il Comune ha deliberato l'aliquota ridotta allo 0,68% da utilizzare per il pagamento del saldo

I pagamenti

A giugno il proprietario ha correttamente versato 380 euro di Imu, di cui 190 al Comune e 190 allo Stato. A seguito della delibera comunale, a saldo avrebbe dovuto versarne altri 190 allo Stato e 110 al Comune, per un totale di 300: per errore ha

diviso al saldo a metà, versando 150 allo Stato e 150 al Comune

La soluzione

L'importo versato è corretto e l'errore nella distribuzione del versamento può essere sanato presentando un'istanza al Comune per la rettifica dei codici tributo

L'AFFITTO A CANONE CONCORDATO**Il caso**

Alloggio affittato con un contratto a canone concordato, per il quale il Comune ha deliberato di ridurre allo 0,48% l'aliquota da utilizzare per il saldo

I pagamenti

A giugno il proprietario ha correttamente versato 190 euro allo Stato e 190 al

Comune. Per il saldo ne doveva altri 190 allo Stato, ma aveva anche un credito di 90 euro verso il Comune: per questo, convinto di poter effettuare una sorta di "compensazione", nel modello F24 ne ha versati solo 100 allo Stato

La soluzione

Dato che il contribuente ha

comunque versato tutta l'imposta dovuta, sarà sufficiente presentare un'istanza per evidenziare al Comune gli importi corretti per ciascun codice tributo. Spetterà poi allo Stato e al Comune effettuare la regolazione contabile relativa ai 90 euro incassati dal Comune ma di competenza dello Stato



Imprese. Lo scorso anno i mancati pagamenti alle aziende sono cresciuti del 30% e sono aumentati anche i ritardi prima del saldo

Peggiora lo stock dei crediti con la Pa

Sanità e costruzioni i settori più esposti - Forti preoccupazioni sul recupero del pregresso

PAGINA A CURA DI

Enrico Netti

Non si arresta la crescita dei crediti che le imprese hanno maturato nei confronti della Pa: nel 2012 lo stock ha registrato un aumento di circa il 30 per cento. Un'impennata che ha aggravato la situazione dei fornitori, penalizzati anche da un ulteriore allungamento dei tempi d'incasso: l'anno scorso in media sono serviti 7-8 mesi per ricevere il saldo. Lo scenario emerge da un'inchiesta del Sole 24 Ore, che ha sondato alcune delle associazioni imprenditoriali più esposte con la pubblica amministrazione (vedi grafico).

Intanto il 2013 ha introdotto il pagamento a 30 giorni, estendibile a 60, dal ricevimento della fattura (modalità previste dal decreto legislativo 192/2012), nuove regole che dovrebbero portare a incassi più celeri, pena l'automatica applicazione di onerosi interessi di mora del 10 per cento. In teoria una soluzione perfetta, con tempi di pagamento

L'ARRETRATO

È pari a circa 90 miliardi l'ammontare che il mondo delle imprese attende di ricevere dallo Stato

finalmente adeguati agli standard europei. Ma tra i rappresentanti delle associazioni datoriali interpellate permane un diffuso scetticismo su come in realtà la Pa sarà in grado di rispettare i nuovi termini, alla luce della stretta alla finanza pubblica, del taglio ai trasferimenti a Regioni e altre amministrazioni pubbliche, degli effetti portati dalla spending review e dal Patto di stabilità. Cresce, poi, la preoccupazione sulle modalità di liquidazione dell'arretrato, stimato in circa 90 miliardi. Dimensioni che potrebbero giustificare l'apertura del dossier «Debiti verso le imprese» sul tavolo del prossimo Governo.

Non mancano, comunque, iniziative positive, peraltro a macchia di leopardo, per far fronte agli impegni in essere. La scorsa settimana, per esempio, la provincia di Vibo Valentia (commissariata) ha reso disponibili per le imprese quasi 4 milioni. È stato anche firmato un accordo tra Ance Marche e Sace Fct per l'accesso a condizioni di favore per il rapporto di factoring e lo smobilizzo dei crediti certificati dalle Pa convenzionate. In Piemonte, invece, i fornitori ospedalieri sono pronti a denunciare la Regione alla Procura e alla Corte dei conti se non si troverà

una soluzione per i loro debiti.

Per la sanità, infatti, è allarme rosso. Il comparto pesa per quasi la metà del monte crediti accumulato. Duro il giudizio da Assobiomedica: «La nuova direttiva non risolverà il problema - fanno sapere dall'associazione - C'era già un decreto legislativo (il 231 del 2002, ndr), ma non è mai stato rispettato e ora ci si chiede come il malvezzo possa cambiare. Alle casse delle Asl servono invece dei fondi per saldare i crediti».

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farindustria - associazione con quasi un terzo dei 12 miliardi di giro d'affari 2012 "congelato" dalla Pa - evidenzia un miglioramento dei tempi di pagamento, ma solo «grazie a molte operazioni di factoring», e resta pessimista sull'applicazione del decreto, «perché non sappiamo dove Asl e Regioni troveranno le risorse». Per quanto riguarda lo stock arretrato, ci si affida a piani di rientro, «come in Campania, ma rappresentano un extra costo tra il 4 e il 10%».

Altro allarme rosso arriva dalle costruzioni: lo scorso anno lo stock dei crediti con la Pa è passato da 10 a 19 miliardi. «La liquidazione del pregresso deve essere una priorità, perché le aziende sono in agonia - conferma il presidente dell'Ance, Paolo Buz-

zetti - Vogliamo essere certi che il decreto legge includa anche i lavori pubblici, altrimenti siamo pronti a ricorrere a Bruxelles». Non soddisfa nemmeno la via delle compensazioni. «Al momento di realizzare ci sono delle resistenze - continua Buzzetti - e se l'ente non indica l'esatta data di pagamento non scatta la compensazione».

Dubbi sulla reale capacità che la Pa sia in grado di pagare a 30-60 giorni le nuove fatture e sul fatto che si riesca a scalfire il pregresso arrivano anche dai credit manager. «Abbiamo riscontrato la tendenza da parte dei responsabili del credito a chiedere il congelamento dei vecchi debiti - afferma Roberto Daverio, presidente dell'Acmi - per definire piani di rientro anche a 12 mesi».

Emergenza margini, infine, per chi alla Pa fornisce i carburanti, prodotti su cui incidono molte accise. «I costi delle cartolarizzazioni sono assai pesanti ed erodono quasi del tutto il margine operativo - sottolineano da Assopetroli - Il decreto 192/2012 assomiglia a una "grida manzoniana" e farà solo aumentare i debiti delle amministrazioni, perché a ostacolare i saldi sono elementi strutturali, legati alla stessa finanza pubblica».

enrico.netti@ilssole24ore.com


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Così nel 2012

I SETTORI

I crediti nei confronti della Pa. Stima in miliardi di euro



I TEMPI

280-317 **226** giorni

Giorni medi per l'incasso
 Nel 2012 il tempo medio per l'incasso era compreso tra i 280 e i 317 giorni, secondo le rilevazioni di Assobiomedica. Più o meno lo stesso lasso di tempo necessario, nel 1990, quando la forbice era di 285 e 318 giorni

Costruzioni
 Nel comparto dei lavori pubblici l'Ance evidenzia che, in media, si attendono otto mesi prima del saldo rispetto ai sette del 2011: lo stock dei crediti del settore delle costruzioni ammonta a 19 miliardi, di cui 12 con le amministrazioni locali

I debitori. I timori di Asl e ospedali

«Gli interessi incideranno sui servizi»

«A oggi, se non ci saranno interventi sulla catena dei flussi di cassa non sarà possibile rispettare i nuovi termini». È la premessa di Valerio Fabio Alberti, presidente della Fiaso (Asl e aziende ospedaliere pubbliche), federazione i cui membri hanno 40 miliardi di debiti nei confronti dei fornitori. Per quanto riguarda il saldo dell'arretrato Alberti aggiunge: «Non vedo possibilità di incidere in modo significativo. Aspettia-

mo le decisioni del nuovo Governo e delle Regioni».

Sui futuri pagamenti ora peseranno gli interessi di mora (intorno al 9-10%) previsti dal decreto legislativo: «Ci saranno costi aggiuntivi per qualche miliardo, denaro sottratto ai servizi offerti». Inoltre i lunghi tempi di pagamento zavorrano la capacità negoziale delle aziende sanitarie nelle trattative con i fornitori. In via teorica ci potrebbe essere una via d'uscita. «L'ideale sarebbe utilizzare i contratti di tesoreria, che hanno tassi d'interesse molto più bassi, ma si deve intervenire sulle norme che fissano un tetto che a oggi non è sufficiente» conclude Alberti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Personale. Possibile licenziamento dopo il giudizio penale

L'assoluzione non salva il posto

Federica Caponi

Il dipendente pubblico assolto nel giudizio penale «perché il fatto non costituisce reato» può essere comunque licenziato per lo stesso fatto dopo la riapertura del procedimento disciplinare.

A rendere legittimo il licenziamento è la condotta incompatibile con il proseguimento del rapporto di lavoro, anche se l'azione non ha rilevanza penale.

Una volta concluso il procedimento penale, deve quindi essere riaperto il quello disciplinare. Il principio è stato san-

cito dalla Cassazione nella sentenza 206/2013.

La Suprema corte ha chiarito che la Pa deve valutare in maniera autonoma rispetto all'accertamento penale l'idoneità dei fatti contestati a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e, sulla base di elementi scaturenti dalle prove raccolte nel giudizio penale, l'incidenza dei fatti sul rapporto fiduciario.

I giudici hanno precisato che l'interpretazione secondo cui in caso di assoluzione o proscioglimento gli stessi fat-

ti restavano definitivamente sottratti alla valutazione disciplinare non è condivisibile. Solo se l'assoluzione è disposta «perché il fatto non sussiste» o «perché l'imputato non l'ha commesso» è esclusa anche ogni responsabilità disciplinare.

Al contrario, l'assoluzione dovuta alla non rilevanza penale dei fatti contestati, non impedisce la valutazione in sede disciplinare della stessa condotta. In caso contrario, sarebbero pregiudicate le esigenze di buon andamento e imparzialità della Pa: principi

che sono stati recepiti anche dal Dlgs 150/2009.

La riforma Brunetta ha previsto che il procedimento disciplinare vada concluso anche in caso di pendenza di procedimento penale, ammettendone la sospensione solo per le infrazioni di maggiore gravità se per la complessità di accertamento mancano elementi sufficienti per proseguire nell'accertamento disciplinare. Solo se il procedimento disciplinare, non sospeso, si concluda con una sanzione, e poi quello penale sia definito con sentenza irrevocabile di assoluzione piena, la Pa potrà riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni. Consentiti solo i rimborsi spese che però sono tassati

Ai commissari incarichi onerosi

Domenico Luddeni

Le **commissioni elettorali** sono in piena attività, in questo periodo, in quanto provvedono tra l'altro alla formazione delle liste elettorali, predisponendo l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto (art. 32 bis, 32 ter e 33 d.P.R. 223/1967).

In base all'articolo 2, comma 30 della legge 244/2007, l'incarico di componente della commissione elettorale comunale e della sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettive.

La norma impedisce agli enti l'erogazione di somme superiori al rimborso delle spese di viaggio e ciò comporta, paradossalmente, che ai componenti le commissioni il rimborso non sarà integrale, in quanto queste spese sono interamente soggette a tassazione e a ritenuta alla fonte, così da rendere l'incarico oneroso per i commissari stessi (qualora non potessero detrarre in dichiarazione tali spese). Il paradosso deriva dagli articoli 50, 51 e 52 del Tuir e dall'articolo 24 del Dpr 600/1973. I compensi per l'esercizio di pubbliche fun-

zioni rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50 Tuir, punto f). Ai rimborsi si applicano quindi gli articoli 51 e 52, che ne prevedono entro certi limiti l'esenzione da imposta se erogati in relazione a una trasferta, cioè ad attività lavorativa svolta fuori dal Comune sede di lavoro. Tenuto conto che il luogo di lavoro del commissario è il Comune sede della commissione, le spese di viaggio sono sostenute per il tragitto casa-lavoro e l'amministrazione finanziaria ha sempre ribadito che esse sono da assoggettare in-

tegralmente a tassazione (circ. 326e-1997, Ris.107/E-2000; Nota 5/1924-1977; Ris.54/E-1999; Ris.191/E-2000). Non aiuta nemmeno inquadrare il caso come rimborso spese in assenza di compenso, facendo riferimento alla isolata posizione di non imponibilità espressa dalla Dre Toscana, che, nel 2006, rispondendo a un'Università, ha affermato che i rimborsi non sono da assoggettare a tassazione se in relazione agli stessi non viene corrisposto alcun compenso di lavoro autonomo, professionale occasionale o di lavoro dipendente. Questa posizione è stata contraddetta da risposte ad analoghi interpellanti delle Dre Sardegna e Umbria da altre università.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 30



Il caso Palermo. Default impossibile alla Gesip

Giudici incerti sulla fallibilità delle partecipate

Stefano Pozzoli

Le società in mano pubblica possono fallire? Su questo la giurisprudenza si è dimostrata tutt'altro che univoca. A favore del fallimento, per fare qualche esempio, si è espresso il tribunale di Foggia, dove a portare i libri in tribunale è stata la società dei rifiuti; a Caserta, invece, la vittima è stata la società di trasporto pubblico locale. Ancora, il tribunale di Monza ha decretato la "morte" della società multiservizi del Comune di Meda.

Per contro hanno ritenuto che la società pubblica non potesse fallire il tribunale di Catania, con riguardo alla società dei rifiuti. Similmente si sono espressi il Tribunale di Nola e quello di Santa Maria Capua a Vetere.

Il Tribunale di Palermo, nel 2010, aveva rigettato il **fallimento** di AmiaSpA, la società dei rifiuti del capoluogo siciliano, decretandone il mero stato di insolvenza e quindi il commissariamento, riconoscendo però la «qualifica di imprenditore commerciale fallibile della convenuta».

Ora, con riguardo alla società strumentale Gesip SpA, il Tribunale di Palermo modifica il proprio orientamento, dichiarando che la società non può fallire e al-

lineandosi così al pronunciamento della Corte di Cassazione nel 2011 (Sezioni Unite, n.10068/2011) che aveva escluso la natura imprenditoriale di Gesip. È quindi comprensibile, sotto certi aspetti, il rammarico del sindaco Orlando e la sua preoccupazione per il fatto che la non ammissibilità del fallimento porta con sé l'esclusione dalle altre procedure di "salvataggio" dell'azienda, quale il concordato fallimentare e l'amministrazione straordinaria.

La sentenza, più precisamente, sostiene che una società pubblica non è un imprenditore quando le finalità dell'azienda non sono di natura commerciale e se i ricavi sono prevalentemente di provenienza pubblica (e quindi la società) non opera in ambiente concorrenziale. In sostanza, secondo questi criteri, al di là del caso specifico, una società in house non può fallire perché è un ente strumentale del Comune.

Le tesi dei giudici palermitani sono convincenti, perché superano gli aspetti meramente formalistici della questione e mirano a cogliere la sostanza del rapporto tra ente controllante e azienda.

L'improcedibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento comporta una maggiore tutela per i terzi creditori che, per vedersi riconosciuti i propri diritti, non dovranno ricorrere al riconoscimento delle responsabilità previste per l'ente che eserciti una attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice civile e, con ciò, ad un rinvio *sine die* delle proprie legittime pretese.

Le conseguenze, ancora, non sono di poco rilievo. Anzitutto è bene sapere che i 47 miliardi di debiti (stimati) delle società in house degli enti territoriali italiani non potranno non ricadere sugli enti soci, se le aziende non siano in grado di farvi fronte. Questo rafforza la necessità di un bilancio consolidato vero e, forse, rende più probabile il futuro ingresso di queste società nel consolidato nazionale prodotto dall'Istat.

In sostanza il Comune dovrà farsi carico dei debiti della società, senza tentare la strada del fallimento come strumento per evitare i propri impegni o comunque per rinviarne la esatta quantificazione al riconoscimento dei requisiti previsti dall'articolo 2497.

È facile immaginare l'effetto

di ciò sui conti dei Comuni più in difficoltà, ma la pronuncia porta comunque un contributo di chiarezza. Del resto non è accettabile che un ente pubblico pensi di trasferire le proprie difficoltà alle partecipate e che possa arrivare alla scelta di lasciare insoddisfatti il creditore terzo, tanto più quando esso è l'unico cliente della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultima tappa

01 | LA SENTENZA

Il tribunale di Palermo ha respinto la dichiarazione di fallimento della Gesip, sostenendo che una società pubblica in house non può essere equiparata a un'impresa commerciale

02 | LE CONSEGUENZE

La sentenza rende inapplicabili procedure di salvataggio quali il concordato fallimentare e l'amministrazione straordinaria e addebita il passivo agli enti locali



Corte dei conti. Via libera alla riconversione in azienda speciale

Servizi sociali ed educativi fuori dal patto di stabilità

Le aziende speciali che gestiscono servizi sociali ed educativi non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità, ma il loro oggetto sociale deve essere limitato a quelle particolari tipologie di attività.

Un ente locale può peraltro trasformare una società che gestisce servizi di interesse generale in un'azienda speciale, nel rispetto degli equilibri finanziari, ma per fruire dei vantaggi determinati dall'esclusione dal patto in base al comma 5-bis dell'articolo 114 del Dlgs 267/2000 può affidare alla stessa solo servizi di natura socio-assistenziale, socio educativa o culturale (o anche di gestione delle farmacie), ma non può attribuirle in carico altri servizi pubblici o servizi strumentali.

La Corte dei conti del Lazio, sezione regionale di controllo,

con la deliberazione n. 2/2013/PAR del 9 gennaio scorso ha fornito importanti elementi interpretativi sull'applicazione della particolare norma del Tuel, nonché sui processi di riassetto degli organismi che gestiscono servizi di interesse generale.

L'analisi verte sul caso di un Comune che intende procedere alla trasformazione di una società attualmente esistente, che gestisce una molteplicità di attività qualificabili come servizi pubblici locali, in un'azienda speciale.

LA PRONUNCIA

Niente vincoli di contabilità per il nuovo soggetto se le prestazioni riguardano asili, scuolabus, musei e biblioteche

Nel novero dei servizi affidati alla società è compresa anche la gestione degli asili nido, dell'assistenza sugli scuolabus e di alcuni servizi culturali, quali le biblioteche ed il museo comunale. La caratterizzazione di tali attività come servizi sociali, educativi e culturali permette di ricondurre l'organismo, una volta trasformato in azienda speciale, alla particolare disposizione dettata dal comma 5-bis dell'articolo 114 del Tuel, che esclude per tali soggetti l'applicazione del patto di stabilità e dei connessi vincoli (soprattutto in tema di personale).

La Corte dei conti laziale riconosce la possibilità, per l'ente locale, di riconfigurare una società che gestisce servizi di interesse generale sul territorio come azienda speciale, evidenziando come quest'ultima,

tuttavia, per poter fruire dei benefici del comma 5-bis debba risultare affidataria solo di servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e di servizi di gestione di farmacie.

L'ulteriore elemento rilevante rappresentato nel parere si rinviene nel riconoscimento della non applicabilità del divieto previsto dall'articolo 9, comma 6 della legge n. 135/2012 alla trasformazione. La disposizione vieta, infatti, agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica.

Tuttavia il divieto non riguarda il particolare percorso, in quanto esso comporta la trasformazione di un soggetto con personalità giuridica da società partecipata ad azienda speciale, non determinando una nuova costituzione di azienda speciale.

Al. Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La delibera della Corte dei conti
www.ilsolo24ore.com/norme/documenti



Alende. Dalla definizione prescelta dipende la competenza del Tar

Le nomine qualificano la «natura» della società

I poteri a terzi assimilano la Spa a un'amministrazione

Alberto Barbiero

Le condizioni di nomina degli amministratori di una **società partecipata** e l'assenza di rischio di impresa la configurano come soggetto che non svolge attività economica, ma di rilievo amministrativo.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 122/2013 ha individuato i parametri per qualificare una società come soggetto gestore di funzioni amministrative e, per questo, assimilabile alla Pa per cui le svolge, salvaguardando interessi pubblici.

Analizzando la situazione di una partecipata dal ministero dell'Economia, in cui i diritti del socio sono esercitati dal ministero dei Beni culturali, il Consiglio di Stato individua come primo parametro identificativo il singolare profilo della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, non spettante all'amministrazione socia ma a quella "terza". Questa situazione, peraltro, è rinve-

nibile anche in altre tipologie di organismi partecipati, soprattutto dagli enti locali: si pensi alle aziende pubbliche di servizi alla persona, nelle quali i Comuni hanno poteri di nomina e di controllo non corrispondenti a quote partecipative.

Il secondo elemento che distingue le società esercitanti funzioni amministrative da quelle che producono servizi di interesse generale è individuato nell'assenza del rischio di impresa.

La condizione è rilevabile quando l'amministrazione "controllante" definisce gli obiettivi strategici della società, approva il programma e assegna quindi le risorse finanziaria-

GLI ALTRI PARAMETRI

Escluse dall'analogia con la Pa le realtà che si assumono il rischio d'impresa e sono attive nell'erogazione di servizi pubblici

rie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento dell'organismo societario, inclusa la copertura dei costi per il personale. L'esistenza di questa relazione finanziaria con l'amministrazione di riferimento (tendenzialmente permanente), sostanziosamente nell'attribuzione di risorse in grado di consentire l'ordinario funzionamento della società, impedisce di ritenere che l'attività svolta possa qualificarsi come attività di impresa. Per questa attività, anche in ambito pubblico è essenziale che i costi di produzione siano compensati dalla cessione dei beni e dei servizi prodotti, il che rappresenta il contenuto minimo della economicità che deve caratterizzare l'impresa.

Il terzo parametro che distingue le società che svolgono funzioni amministrative da quelle che erogano servizi pubblici è dato dall'oggetto sociale focalizzato su attività volte al perseguimento degli interessi pub-

blici tipici dell'amministrazione referente, tale da far risultare il modello societario come strumento organizzativo di cura degli stessi interessi.

La valutazione contestuale di questi elementi conduce a ritenere che la società debba essere qualificata come una società pubblica che svolge, esternamente, attività non economica ma di rilievo amministrativo corrispondente agli interessi pubblici perseguiti. La qualificazione si riflette sull'attività interna alla società pubblica e sulla nomina dei suoi organi sociali, che avviene con percorsi assimilabili ai procedimenti amministrativi, tali da instaurare un rapporto di ufficio con l'ente.

Se invece la società svolge attività di impresa, e persegue anche uno scopo di lucro, le modalità di costituzione degli organi rispondono interamente alla logica privatistica con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MASSIMEA CURA DI **Vittorio Italia****ELEZIONI****Con i puntini la scheda è nulla**

È nulla la scheda elettorale nella quale l'elettore ha aggiunto dei puntini, che costituiscono un sicuro segno di riconoscimento. (Consiglio di Stato, sezione V, 7 gennaio 2013, n. 12)

La sentenza è da condividere. In base all'articolo 64 del Dpr 570/1960, sono nulle le schede che contengono scritte o segni estranei all'espressione del voto, e questi puntini fanno presumere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere.

PARI OPPORTUNITÀ**Quote rosa sempre da rispettare**

È illegittima la nomina di due nuovi assessori di sesso maschile, motivata con le loro qualità politiche, amministrative e professionali, senza alcun argomento relativo all'impossibilità di attuare la pari opportunità.

(Tar Piemonte, sezione I, 10 gennaio 2013, n. 24)

La sentenza ha valorizzato la precettività del principio di pari opportunità, che incide anche sullo statuto del Comune, nel quale si affermava soltanto che si doveva «tendere a equilibrare la presenza di entrambi i sessi».

RUMORE**Sul manto stradale sindaco senza poteri**

È illegittima l'ordinanza d'urgenza del sindaco che ha imposto alla società Autostrade di rifare il manto stradale e ridurre la rumorosità nei tratti di pertinenza comunale. (Tar Abruzzo - L'Aquila, sezione I, 10 gennaio 2013, n. 8)

La sentenza è persuasiva. Il servizio autostradale è un servizio pubblico essenziale, e l'articolo 9 della legge 447/1995 attribuisce il potere di ordinanza su questo inquinamento acustico esclusivamente al presidente del Consiglio dei ministri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsola24ore.com

I testi delle sentenze